

# ***Il trust e i vincoli di destinazione***

## **Imposizione indiretta**

## ***L'atto dispositivo (cd. «segregazione» in trust)***

L'atto dispositivo è un negozio a titolo gratuito per mezzo del quale beni o diritti sono «segregati» in *trust* [ovverosia trasferiti nella titolarità del *trustee*].

La dottrina, prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 262/2006, aveva elaborato due teorie alternative in merito all'imposizione indiretta applicabile ai predetti trasferimenti in **trust con beneficiari**:

- ✓ **TEORIA ATOMISTICA:** gli atti di trasferimento dei beni dal disponente (*settlor*) al *trustee* e da quest'ultimo ai beneficiari sono considerati come una fattispecie formata da diversi negozi indipendenti, i quali debbono essere analizzati singolarmente e non come facenti parte di un disegno unitario.

- ✓ **TEORIA UNITARIA:** gli atti di trasferimento dei beni dal disponente (*settlor*) al *trustee* e da quest'ultimo ai beneficiari sono considerati come facenti parte di un disegno unitario secondo cui il disponente (*settlor*) compie una liberalità indiretta verso i beneficiari attraverso l'istituzione del trust e il trasferimento dei beni al trustee, il quale ne risulterà titolare fino a quando gli stessi non siano attribuiti ai beneficiari. Il *trust* si sostanzierebbe, pertanto, in un rapporto giuridico complesso che trova un'unica causa «fiduciaria», all'interno della quale sono collocate tutte le vicende dello stesso (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario).

## ***Imposta di registro – L'atto istitutivo del trust***

Con l'atto istitutivo del *trust* il disponente esprime la volontà di costituire il *trust*. Trattandosi di un atto meramente «programmatico», se non comporta anche il trasferimento dei beni nel *trust* (essendo questo disposto in un momento successivo) ed è redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, ex art. 11, Tariffa Parte Prima, del D.P.R. 26/4/1986, n.131, quale atto privo di contenuto patrimoniale (Cfr. Circolare n.48/E/2007, paragrafo 5.1 e Circolare n.3/E/2008, paragrafo 5.4.2).

## *Imposta sulle successioni e sulle donazioni*

Attualmente, la costituzione dei vincoli di destinazione è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni secondo le disposizioni stabilite dall'art. 2, commi 47 e 49, del D.L. 3/10/2006, n.262.

La Legge Finanziaria per l'anno 2007 ha integrato la disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, introducendo, tra l'altro, determinate franchigie in favore del coniuge e di taluni parenti, nonché dei portatori di *handicap*, nonché esenzioni per il trasferimento a favore dei discendenti e (successivamente) anche del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali o di azioni (art. 1, commi 77 e 79, della L. 27/12/2006, n.296).



## ***Imposta ipotecaria e catastale***

Gli **atti costitutivi di vincoli di destinazione** (compresi gli atti istitutivi di *trust*) **che comportino il trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari** sono soggetti anche all'applicazione delle **imposte ipotecaria e catastale** con aliquota **proporzionale** (Cfr. Circolare n.3/E/2008, paragrafo 6).

# **Imposta sulle successioni e donazioni – Prassi A.d.E.**

## *Imposta sulle successioni e sulle donazioni*

### *Trust costituito nell'interesse di uno o più beneficiari*

*“Nell’ipotesi di **trust** costituito nell’interesse di uno o più beneficiari finali [del capitale], anche se non [contestualmente] individuati, il cui rapporto di parentela con il disponente sia [tuttavia] determinato, l’aliquota d’imposta si applica con riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario e non a quello intercorrente tra il disponente e il trustee” (Cfr. Circolare n.48/E/2007, paragrafo 5.2, e Circolare n.3/E/2008, paragrafo 5.4.2).*



## *Conferimenti di beni in trust*

BENEFICIARI	IMPOSTA DI DONAZIONE
<ul style="list-style-type: none"><li>- Coniuge</li><li>- Parenti in linea retta</li></ul>	4% (con franchigia di € 1.000.000,00 per ciascun beneficiario) sul valore netto
<ul style="list-style-type: none"><li>- Fratelli e sorelle</li></ul>	6% (con franchigia di € 100.000,00 per ciascun beneficiario) sul valore netto
<ul style="list-style-type: none"><li>- Parenti fino al 4° grado</li><li>- Affini in linea retta</li><li>- Affini in linea collaterale fino al 3° grado</li></ul>	6% (senza franchigia) sul valore netto
<ul style="list-style-type: none"><li>- Altri soggetti o nel caso di <i>Trust</i> di scopo</li></ul>	8% (senza franchigia) sul valore netto

## *Imposta sulle successioni e sulle donazioni*

Nella **Circolare n.3/E/2008** è previsto che l'**imposta sulle successioni e donazioni** trovi applicazione nella misura dell'**8%** nei seguenti casi:

- ✓ *trust* costituito nell'interesse di soggetti che non sono legati al disponente da alcun vincolo di parentela;
- ✓ *trust* di scopo, gestito per realizzare un determinato fine, senza indicazione di un beneficiario finale;
- ✓ *trust* costituito nell'interesse di soggetti solo genericamente indicati, non identificabili in relazione al grado di parentela.

## *Imposta sulle successioni e sulle donazioni*

**Circolare dell'AdE n.3/E del 22/1/2008**

Ai soli fini dell'applicazione delle franchigie deve tenersi conto di **tutte le disposizioni** poste in essere dal *settlor*, “*comprese quelle compiute nel periodo in cui l'imposta sulle successioni e donazioni era stata abrogata* [**25/10/2001** – data di entrata in vigore della L. 18/10/2001, n.383, che aveva abrogato l'imposta sulle successioni e donazioni – **29/11/2006** – data di entrata in vigore dell'attuale regime in materia di successioni], *in quanto anche durante tale periodo sussisteva pur sempre un regime impositivo, alternativo a quello abrogato [...]*”.

## *Imposta sulle successioni e sulle donazioni*

**Circolare dell'A.d.E. n.3/E del 22/1/2008**

*“La costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, indipendentemente dal tipo di trust.*

*Pertanto, anche nel trust autodichiarato, in cui il settlor assume le funzioni di trustee, l'attribuzione dei beni in trust, pur in assenza di formali effetti traslativi, deve essere assoggettata all'imposta sulle successioni e donazioni.”*

## ***Imposta sulle successioni e sulle donazioni***

**Risoluzione dell'A.d.E. n.110/E del 23/4/2009**

L'istante vuole istituire un *trust* **irrevocabile** della *durata di 10 anni*.  
Con la costituzione del *trust*, il disponente farà acquistare al *trustee* la piena proprietà delle quote della società ALFA, attualmente in suo possesso, pari al 97% del capitale sociale.

**Scopo del *trust* è di conservare ed incrementare il valore dei beni conferiti** mediante la gestione unitaria delle partecipazioni sociali ed eventualmente anche attraverso l'acquisto di nuove partecipazioni.



## *Imposta sulle successioni e sulle donazioni*

**Risoluzione dell'A.d.E. n.110/E del 23/4/2009**

Trascorso il periodo di 10 anni il trustee potrà decidere, a sua scelta, di trasferire o no ai beneficiari (coniuge e due figli del disponente), sulla base delle percentuali prestabilite, quote della società sopra indicata e/o immobili ad essa intestati e/o titolarità di quote di società controllate e/o collegate. L'istante, ritenendo che nella fattispecie in esame si applichi l'**esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni ex-art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 31/10/1990, n.346, chiede di conoscere con quali modalità e da chi debba essere resa la dichiarazione necessaria per fruire dell'agevolazione** e se il periodo di 5 anni richiesto dalla norma sopra indicata decorra dalla data della costituzione ovvero da quella della fine del *trust*.

## *Imposta sulle successioni e sulle donazioni*

**Risoluzione dell'A.d.E. n.110/E del 23/4/2009**

L'unicità della causa fa sì che **l'imposta sulle successioni e donazioni dovuta sulla costituzione di vincoli di destinazione debba essere corrisposta in misura proporzionale al momento della segregazione del patrimonio.**

Al fine di determinare l'**aliquota applicabile** e le **franchigie** eventualmente fruibili occorre assumere a riferimento il rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra il **disponente** e il **beneficiario** (e non quello tra disponente e *trustee*).

## *Imposta sulle successioni e sulle donazioni*

### **Risoluzione dell'A.d.E. n.110/E del 23/4/2009**

Le condizioni previste dalla norma esentativa possono ritenersi soddisfatte qualora:

- ✓ il trust abbia una durata non inferiore a 5 anni a decorrere dalla stipula dell'atto che comporta la segregazione in *trust* della partecipazione di controllo o dell'azienda;
- ✓ i beneficiari finali siano necessariamente discendenti e/o coniuge del disponente; [...]

## *Imposta sulle successioni e sulle donazioni*

### **Risoluzione dell'A.d.E. n.110/E del 23/4/2009**

- ✓ il trust non sia discrezionale [nel senso che il *trustee* non possa modificare discrezionalmente i beneficiari, anche fuori dalla «classe» dei soggetti beneficiabili con l'esenzione] o revocabile [nel senso che il *settlor* non possa chiedere la «retrocessione» di quanto disposto]. Non debbono potersi modificare dal disponente o dal *trustee* i beneficiari finali dell'azienda o delle partecipazioni trasferite in *trust*;
- ✓ il trustee deve proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (individuabile nell'atto «segregativo» dell'azienda e/o delle partecipazioni).

## *Imposta sulle successioni e sulle donazioni*

Risoluzione dell'A.d.E. n.110/E del 23/4/2009

Considerato che, nel caso in esame, al termine della durata del trust, il trustee ha il potere di disporre discrezionalmente del trasferimento delle partecipazioni di controllo, e considerato altresì che a favore dei beneficiari non è previsto un diritto incondizionato al trasferimento delle partecipazioni di controllo della società, non si ritengono soddisfatte le condizioni per applicare la disposizione agevolativa.



## *Imposta sulle successioni e sulle donazioni*

**Risoluzione dell'A.d.E. n.75/E del 26/7/2010**

“[...] *l'articolo 3, comma 4-ter, prevede l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende, di quote sociali e azioni “... a favore dei discendenti e del coniuge, (...). In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, (...) il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso” [...]*”.

## *Imposta sulle successioni e sulle donazioni*

**Risoluzione dell'A.d.E. n.75/E del 26/7/2010**

A parere dell'Agenzia delle Entrate “la verifica del requisito dell'acquisizione o integrazione del controllo previsto per la fruizione dell'agevolazione in discorso deve essere effettuata anche in considerazione di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2359, secondo cui “ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi”. **Risulta, quindi, coerente la sua applicazione, anche nell'ipotesi in cui il controllo della società sia acquistato dall'avente causa per effetto della sommatoria tra le partecipazioni acquistate per successione e quelle di cui il beneficiario risultava già in possesso, se pure in via indiretta.”**

## *Imposta sulle successioni e sulle donazioni*

### **Risposta all'istanza di interpello n.371 del 10/9/2019**

L'istante chiede di conoscere come calcolare le imposte di successione, ipotecarie e catastali in relazione alla successione disposta con testamento depositato in Italia, contenente la costituzione di un *trust*. In particolare, il “*de cuius*” con il testamento ha **nominato un soggetto esecutore testamentario e trustee di un trust estero**, appositamente costituito con il medesimo testamento in Australia, **in cui la nipote** (figlia della sorella del “*de cuius*”) è designata quale soggetto beneficiario.

## ***Imposta sulle successioni e sulle donazioni***

### ***Risposta all'istanza di interpello n.371 del 10/9/2019***

*“Con riferimento all'imposta di successione, si rileva che l'articolo 2, comma 47, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni, estendendone l'ambito applicativo alla “costituzione di vincoli di destinazione” su beni e diritti. **Tra i vincoli di destinazione rientra anche la costituzione di trust.** Le modalità di applicazione al trust dell'imposta sulle successioni e donazioni sono state illustrate dalla scrivente con le Circolari del 6 agosto 2007, n. 48, e del 22 gennaio 2008, n. 3 [...]”.*



## *Imposta sulle successioni e sulle donazioni*

**Risposta all'istanza di interpello n.371 del 10/9/2019**

*“[...] La lettura di tali documenti di prassi evidenzia che al conferimento di beni in “trust” deve essere applicata l'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale avendo riguardo, ai fini della determinazione delle aliquote, al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario. Conseguentemente, alla successione testamentaria in oggetto, poiché beneficiario finale del patrimonio costituito nel trust è la nipote del “de cuius”, risulta applicabile l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 6%, senza alcuna franchigia, come previsto dall'art. 2, comma 48, lett. b), del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 [...]”.*



# **Imposta sulle successioni e donazioni: momento impositivo**

## *Soggettività del trust ai fini del tributo*

**Studio del CNN n.58-2010/T**

*“Nella circolare n. 3/2008, l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto la soggettività passiva del trust ai fini della imposta sulle successioni e donazioni.*

*La conclusione risulta però fortemente criticabile, per diversi motivi. In primo luogo, per l’assenza di una espressa scelta legislativa nel tributo in esame [...].”*

## *Soggettività del trust ai fini del tributo*

**Studio del CNN n.58-2010/T**

*“Sembrerebbe, invece, maggiormente coerente con la stessa interpretazione dell’Agenzia l’individuazione di una soggettività passiva di tipo strumentale in capo al trustee, il quale sarebbe tenuto al pagamento delle imposte, pur non manifestando una propria capacità contributiva bensì per “fatti o situazioni riferibili ad altri”. Alla stregua, cioè, di un sostituto d’imposta. Tuttavia, in assenza di una opzione legislativa in questo senso, non pare la soluzione prospettabile in via interpretativa.”*

## *Soggettività del trust ai fini del tributo*

Studio del CNN n.58-2010/T

*“La diversa strada della tassazione al momento dell’effettivo trasferimento di ricchezza, consentirebbe invece di individuare nei beneficiari i soggetti passivi dell’imposta, in modo certamente più coerente rispetto allo stesso dato normativo, che all’art. 5 individua negli “eredi”, “legatari”, “donatari” e “beneficiari” i soggetti passivi dell’imposta.”*

## *Giurisprudenza di merito - Rilevanza del momento finale*

**CTP di Firenze n.30 del 12/2/2009**

Conferimento di un'immobile in un *trust* liberale, i cui beneficiari saranno individuati dal trustee al momento finale del trust, in base alla sussistenza (o no) di determinate circostanze. Stante il rinvio effettuato dall'art. 58, comma 2, del TUS, si applica l'art. 27 del TUR, in forza del quale: “gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa. Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione”.



## *Giurisprudenza di merito - Rilevanza del momento finale*

**CTP di Treviso n.47 del 30/4/2009**

Segregazione in *trust* di un'azienda “*per lo scopo di gestione e di garanzia dell'universitas bonorum*”; il contribuente contesta l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale all'atto dispositivo, sulla scorta della mancanza del presupposto costituito da una mutata capacità contributiva. Il **momento** in cui avviene il **trasferimento** deve identificarsi con “*la conclusione e scioglimento del trust*” e, dunque, con l'**attribuzione finale dei beni**.

## *Giurisprudenza di merito - Rilevanza del momento finale*

**CTP di Treviso n.47 del 30/4/2009**

Invero, fino a quel momento “*l’attribuzione comporta semplicemente una separazione di patrimonio rispetto ai soggetti*”, mentre **la “consolidazione finale ed effettiva dell’esito traslativo” si ha unicamente al termine del trust, momento in cui si concreta l’incremento patrimoniale, e si manifesta quindi la capacità contributiva in capo all’avente causa finale.** Con la conseguenza che, fino a quel momento, l’Erario potrebbe ambire solamente all’applicazione dell’imposta in misura fissa.

## *Giurisprudenza di merito - Rilevanza del momento finale*

**CTP di Lodi n.12 del 12/1/2009**

*“[...] il trust ha finalità liquidatorie del patrimonio conferito, ed al trustee è concessa la più ampia facoltà di operare con piena autonomia decisionale, pertanto non si ravvisa alcun vincolo di destinazione e non è applicabile l'imposta sulle donazioni”. **La situazione in cui versa il beneficiario del trust al momento in cui il disponente segrega il fondo in trust è sostanzialmente quella di una mera “aspettativa giuridica”, assimilabile a quella del titolare di un diritto sottoposto a condizione sospensiva, che comporta l'applicazione dell'imposta in misura fissa.***

## *Giurisprudenza di merito - Rilevanza del momento finale*

**CTR del Veneto n.75 del 21/9/2010**

*“La proprietà del trustee è una proprietà del tutto particolare, in quanto condizionata e limitata nel tempo. Queste caratteristiche, unitamente alla segregazione patrimoniale, inducono a ritenere che, ai casi di trasferimenti immobiliari dal disponente al trustee, non si deve applicare l'aliquota proporzionale prevista per tali trasferimenti immobiliari in generale, ma devono essere assoggettati a tassazione in misura fissa.”*

## *Giurisprudenza di merito - Rilevanza del momento finale*

**CTP di Genova n.280 del 7/10/2010**

*“Nel caso in cui i **beneficiari** di un trust siano i **figli nati** di una determinata persona al momento della loro maggiore età si è in presenza di un atto sottoposto a **condizione sospensiva**, che dovrà essere **tassato solo se tale condizione si verificherà**”.*



## *Giurisprudenza di merito - Rilevanza del momento finale*

**CTP di Treviso n.108 del 25/10/2010**

*“Nel caso di **trust autodichiarato** non vi può essere alcun trasferimento di proprietà nel senso tradizionale dal disponente al trustee, i quali si identificano. Il trustee rimane proprietario dei beni con la differenza che tale diritto è vincolato alla realizzazione del programma. Inoltre, anche per quanto riguarda le attribuzioni ai beneficiari, si ravvisa la carenza attuale dell’animus donandi. **Si deve quindi applicare l’imposta in misura fissa**”.*

## *Giurisprudenza di merito - Rilevanza del momento finale*

**CTP di Perugia n.35 del 27/1/2011**

*“La semplice costituzione del trust ed il trasferimento dei beni al trustee non comportano alcun arricchimento imponibile in misura proporzionale avendo i beneficiari una posizione di aspettativa.”*

## *Giurisprudenza di merito - Rilevanza del momento finale*

**CTP di Lodi n.60 del 4/4/2011**

“Nel Trust con finalità liquidatorie del patrimonio conferito non è applicabile l'imposta sulle donazioni, in quanto il beneficiario è esclusivamente titolare di una posizione qualificabile come di “aspettativa giuridica” che è la posizione propria di chi è titolare di un diritto sottoposto a condizione sospensiva.

Quando il trustee, avendo realizzato il programma disposto dai disponenti con l'atto di Trust, attribuirà il Trust-fund al beneficiario sarà valutato il presupposto impositivo e scatterà a carico del beneficiario, sempre che questi non vi rinunci, l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 131/86, con conseguente pagamento delle imposte dovute.”

## *Giurisprudenza di merito - Rilevanza del momento finale*

CTR della Lombardia n.168 del 25/9/2012

*“L’atto di costituzione di un trust di scopo sconta l’imposta di registro in misura fissa e non quella proporzionale sulle donazioni perché la struttura negoziale dell’istituto non esprime un incremento patrimoniale certo in capo al beneficiario”.*

## *Giurisprudenza di merito - Rilevanza del momento finale*

**CTP di Macerata n.207 del 26/9/2012**

Al *Trust*, essendo atto strumentale neutro sotto il profilo economico, in quanto il negozio posto in essere non genera un incremento di ricchezza a favore del *Trustee*, è da ritenere applicabile l'imposta di registro in misura fissa.



## *Giurisprudenza di merito - Rilevanza del momento finale*

**CTP di Salerno n.507 del 18/12/2012**

**Un *trust* disposto a favore di beneficiari titolari esclusivamente di una posizione qualificabile come «aspettativa giuridica»** - che è la posizione propria di chi è titolare di un **diritto sottoposto a condizione sospensiva** - **non fa sorgere, al momento dell'istituzione del *trust*, in capo agli stessi beneficiari alcun arricchimento tassabile, che si determina, invece, solo al verificarsi degli eventi condizionati** (ossia quando il *trustee* attribuirà il *trust fund* ai beneficiari). **Il *trust* sottoposto a condizione sospensiva è, quindi, soggetto all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni in misura fissa, che va anticipata al momento della sua istituzione.**

## *Giurisprudenza di merito - Rilevanza del momento finale*

**CTR dell'Umbria n.41 del 7/3/2013**

*“In ordine al trust, **l'imposta di donazione trova un'applicazione giustificata solo nel passaggio del bene dal trust al beneficiario** che, di fatto, avrebbe un incremento della propria capacità contributiva”.*

## *Giurisprudenza di merito - Rilevanza del momento finale*

Oltre alle sentenze sopra citate, la suddetta posizione interpretativa è condivisa anche, tra le altre, da: **CTP di Caserta n.481 dell'11/6/2009**, **CTP di Bologna n.120 del 30/10/2009**, **CTP di Salerno n.465 dell'8/10/2010**, **CTP di Latina n.10 dell'8/1/2013**, **CTP di Napoli n.571 del 2/10/2013**, **CTP di Bologna n.169 del 12/11/2013**, **CTR del Veneto n.90 del 27/11/2013**, [...], [...], [...], **CTR Lombardia n.3685 del 30/9/2019** e **CTR Lazio n.3775 del 21/6/2019**.

## ***Giurisprudenza di merito - Rilevanza del momento finale***

Le segnalate sentenze (e quelle che sono seguite, con il medesimo tenore) negano, in particolare, che il momento impositivo debba essere individuato nell'atto dispositivo dei beni, in quanto “né gratuito, né oneroso, bensì neutro”, valorizzando, al contrario, il momento finale dell'attribuzione ai beneficiari, quale momento di attribuzione di beni “a favore di un soggetto terzo rispetto al disponente”, con conseguente incremento patrimoniale in capo agli stessi, assoggettando l'atto segregativo all'imposta in misura fissa, mentre l'imposta proporzionale potrà essere riscossa (a saldo) unicamente nel momento in cui il trust fund verrà attribuito ai beneficiari finali.

## ***Rilevanza del momento finale***

### **Studio del CNN n.58-2010/T**

*“È possibile affermare che la costituzione di un trust di scopo, con segregazione dei beni, non determina normalmente la prospettiva certa, sul piano giuridico, di un futuro arricchimento patrimoniale.*

*Affermare la tassazione all'atto della segregazione dei beni, in caso di trust in questo modo connotati sul piano negoziale significherebbe, allora, una sostanziale violazione del principio di capacità contributiva.”*



## *Rilevanza del momento finale*

### **Studio del CNN n.58-2010/T**

*“[...] il rilievo della costituzione del vincolo di destinazione, in quanto collegato ad un futuro trasferimento di ricchezza, pone al di fuori del campo applicativo dell'imposta quei trust nei quali i trasferimenti si realizzano nell'ambito di sequenze negoziali onerose.*

*Sono, per esempio, i casi dei trust di garanzia o con funzioni solutorie oppure preordinati alla semplice amministrazione di un pacchetto azionario al fine di dare efficacia reale alle pattuizioni contenute in una convenzione parasociale.”*

## *Rilevanza del momento finale*

**Studio del CNN n.58-2010/T**

*“La lettura fornita dall’Agenzia pone un importante problema in tutti quei casi in cui il vantaggio per i beneficiari non si configuri in termini di sicuro arricchimento, di posizione giuridica incontrovertibile e tutelata.*

*Il che avviene quando il diritto dei beneficiari è sottoposto a condizione come pure in talune ipotesi di trust discrezionale in cui non sia certa la futura attribuzione a beneficiari.”*

## *Rilevanza del momento finale*

**Studio del CNN n.58-2010/T**

*“In simili circostanze, la legittimità dell'imposizione al momento della costituzione del vincolo non appare giustificabile, visto che, proprio per la specifica struttura negoziale del trust, non è possibile considerare quest'ultimo espressivo di un incremento patrimoniale certo, ancorché futuro, connesso al trasferimento di ricchezza.*

*Sembrerebbe invece maggiormente coerente, nelle fattispecie considerate, applicare in via analogica l'art. 58, secondo comma, d.lgs. 346/1990, e rinvviare l'imposizione al momento della attribuzione al beneficiario o, quanto meno, al momento in cui è determinata la posizione giuridica del beneficiario stesso.”*

## *Rilevanza del momento finale*

**Studio del CNN n.58-2010/T**

“[...] solo l'attribuzione ai beneficiari sembrerebbe essere la fattispecie in grado di manifestare il trasferimento di ricchezza e, dunque, il momento giuridico di realizzazione del presupposto.

L'imposizione proporzionale immediata del trust avrebbe infatti come effetto quello di determinare la tassazione ai fini della imposta sulle successione e donazione su una ricchezza, espressa dal patrimonio segregato, che può non coincidere con il [futuro] vantaggio patrimoniale. L'ipotesi in cui il bene è conferito in trust ed il beneficiario riceve, in termini di attribuzione, solo e proprio quello stesso bene è, infatti, la più semplice e nemmeno la più diffusa.”



## *Giurisprudenza di merito*

**CTR della Lombardia n.88 del 26/10/2010**

*“**Nel trust, la costituzione di un “vincolo di destinazione”, che è il presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, è meramente eventuale e non sussiste nel caso in cui sia concessa al trustee la più ampia autonomia decisionale.** Inoltre, un trust diretto principalmente a soddisfare i creditori è un negozio commerciale solvendi causa e, pertanto, privo di qualsiasi finalità liberale. In ragione di ciò, un trust liquidatorio volto al soddisfacimento dei creditori in cui il trustee goda della massima autonomia non è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni.”*



## *Giurisprudenza di merito*

**CTR della Lombardia n.96 del 26/10/2010**

“Soltanto *l'effetto segregativo* del patrimonio conferito dal disponente nel trust *è proprio di ciascun atto di costituzione* con contestuale trasferimento di beni; mentre *la costituzione di un “vincolo destinazione”* di cui all'art. 2645-ter cod. civ. - ***presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni*** ex art. 2, commi da 47 a 49, D.L. n. 262 del 2006 - *può essere presente, ma non è necessario*. *Occorre quindi analizzare la natura dell'atto ed il suo effettivo contenuto per verificare se sussiste anche un “vincolo destinazione”* che deve essere preposto alla realizzazione di interessi “meritevoli di tutela”.”

## *Giurisprudenza di merito*

**CTR della Liguria n.113 del 20/7/2011**

La costituzione di una rendita a favore dei beneficiari di un *trust* “trasparente” costituisce reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, anziché ai fini dell'imposta di successione e donazione.

## *Giurisprudenza di merito*

**CTP di Parma n.89 del 6/6/2012**

*“Non solo è confermata la **soggettività passiva ICI nel Trust**, ma non è applicabile né l’esenzione per abitazione principale, né l’esenzione relativa agli Enti non commerciali”.*

## *Giurisprudenza di merito*

**CTR della Lombardia n.73 del 4/7/2012**

*“E’ esclusa l’imposta sulle donazioni quando nell’atto istitutivo di un trust auto dichiarato non si ravvisa l’incremento patrimoniale a spirito di liberalità”.*

## *Giurisprudenza di merito*

**CTR della Lombardia n.54 dell'11/3/2013**

*“Non è assoggettabile ad imposte proporzionali di registro e ipo-catastali il conferimento in trust di un immobile societario, non sussistendo in tale fattispecie alcun trasferimento di proprietà, bensì una mera intestazione fiduciaria in capo al trustee”.*



# *Giurisprudenza di legittimità*

## *Giurisprudenza di legittimità*

**Cassazione (Ordinanza) n.3735 del 24/2/2015**

*“**L’atto col quale il disponente vincoli beni a sé appartenenti al perseguimento della finalità di rafforzamento della generica garanzia patrimoniale già prestata, nella qualità di fideiussore, in favore di alcuni istituti bancari, in quanto fonte di costituzione di vincoli di destinazione, è assoggettato all’imposta gravante su tali vincoli** a norma del D.Lgs. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, convertito dalla L. n. 286 del 2006”.*

## *Giurisprudenza di legittimità*

**Cassazione (Ordinanza) n.3737 del 24/2/2015**

*“Va applicata l'imposta sulle successioni e donazioni, nella peculiare accezione concernente la costituzione di vincolo di destinazione, assunta come autonomo presupposto impositivo, **sull'attribuzione di danaro, conferita in trust e destinata ad essere investita a beneficio di terzi**”.*

## *Giurisprudenza di legittimità*

### **Ordinanze Cassazione nn. 3735 e 3737/2015 e n.5322/2015**

Il collegio giudicante, presieduto dal giudice Cicala, “teorizza” l’applicazione della “nuova” imposta sui vincoli di destinazione in quanto tali, anche senza trasferimenti a contenuto patrimoniale eseguiti con spirito liberale: *“L’imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione è un’imposta nuova, accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie; essa riceve disciplina mediante un rinvio, di natura recettizio-materiale, alle disposizioni del D.Lgs. 346/ 1990, ma conserva connotati peculiari e disomogenei rispetto a quelli dell’imposta classica sulle successioni e sulle donazioni”*.

## *Giurisprudenza di legittimità*

### **Ordinanze Cassazione nn. 3735 e 3737/2015 e n.5322/2015**

Il presupposto impositivo sarebbe, quindi, in tal caso, correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti e non sarebbe necessario il trasferimento e, quindi, l'arricchimento: *“Non rileva affatto la mancanza di arricchimento, giacché il contenuto patrimoniale referente di capacità contributiva è ragguagliato all'utilità economica, della quale il costituente, destinando, dispone”*.



## *Giurisprudenza di legittimità*

**Cassazione n.3886 del 24/2/2015**

*“L’atto denominato trust, funzionale, quoad effectum, all’applicazione di un regolamento equiparabile ad un fondo patrimoniale, **va qualificato ai fini tributari come atto costitutivo di vincolo di destinazione**, con le conseguenti assoggettabilità alla relativa imposta dei beneficiari della destinazione e responsabilità d’imposta del notaio rogante”.*

## *Giurisprudenza di legittimità*

**Cassazione n.25478 del 18/12/2015**

*“La particolarità del trust è l’acquisto da parte del trustee (laddove, o nella misura in cui, il trust non sia autodichiarato). Ma quell’acquisto costituisce solo un mezzo funzionale alla realizzazione dell’effetto finale successivo, che si determina nell’attribuzione definitiva del bene al beneficiario. Sicché non rileva, giacché **solo l’attribuzione al beneficiario può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell’imposta sul trasferimento di ricchezza** [...]”.*

## *Giurisprudenza di legittimità*

**Cassazione n.25478 del 18/12/2015**

*“[...] È difatti errato affermare che l’atto istitutivo di un trust andrebbe annoverato nell’alveo degli atti a contenuto patrimoniale per il sol fatto che il consenso prestato riguarda un vincolo su beni muniti di valore economico. Una tale affermazione contrasta sia con le caratteristiche tipiche del trust come istituto giuridico (che tra un momento verranno meglio esaminate), sia e soprattutto con le caratteristiche del sistema impositivo di registro, in cui l’elemento essenziale cui connettere la nozione di prestazione “a contenuto patrimoniale”, ex art. 9 della tariffa, è l’onerosità”.*

## *Giurisprudenza di legittimità*

### **Cassazione n.21614 del 26/10/2016**

Il collegio giudicante non condivide la tesi sostenuta dalle ordinanze 2015, arrivando ad affermare che *“Siffatto ordine di argomenti appartiene a un orientamento giurisprudenziale formatosi in un limitato arco temporale, che non si è consolidato, il quale, discostandosi da quanto costantemente ritenuto dalla Corte (n. 25478/2015, n. 25479/2015, n. 25480/2015, n. 21614/2016) nella vigenza del vecchio regime normativo, e svalutando la natura causale unitaria dell’istituto, riconosce 2 fattispecie distinte ed autonome (la costituzione del vincolo di destinazione e il trasferimento dal fondo in trust verso i beneficiari), [...]”*



## *Giurisprudenza di legittimità*

**Cassazione n.21614 del 26/10/2016**

*“[...] accomunate esclusivamente dal rinvio materiale al D.Lgs. 346/ 1990, e individua il «nuovo» presupposto impositivo, correlato alla mera «predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti» con l’istituzione del trust, nel «valore dell’utilità della quale il disponente, stabilendo che sia sottratta all’ordinario esercizio delle proprie facoltà proprietarie, finisce con l’impoverirsi», così differenziandolo da quello tradizionalmente considerato nelle successioni e donazioni”.*



## *Giurisprudenza di legittimità*

**Cassazione n.21614 del 26/10/2016**

*“L’istituzione di un trust cosiddetto autodichiarato, con conferimento di immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente-trustee, con beneficiari i discendenti di quest’ultimo, **deve scontare l’imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa e non proporzionale, perché la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta** cui è funzionale la segregazione quale effetto naturale del vincolo di destinazione, [...]”.*

## *Giurisprudenza di legittimità*

**Cassazione n.21614 del 26/10/2016**

*“[...] una segregazione da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, **trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, i quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale**”.*

## *Giurisprudenza di legittimità*

### **Cassazione n.975 del 17/1/2018**

*“[...] E la motivazione della sentenza impugnata si appalesa censurabile in quanto la soluzione offerta alla questione fiscale, che necessariamente involge l’interpretazione del contratto tassato, così come l’accertamento e la valutazione della natura onerosa o meno della prestazione in esso dedotta dalle parti contraenti, si basa sulla rilevata assenza di pattuizioni concernenti l’assunzione, da parte del trustee (Beni Stabili Trust Srl trustee di H.L.C. Trust) degli obblighi di amministrazione e di ritrasferimento dei beni in questione, [...]”.*

## *Giurisprudenza di legittimità*

**Cassazione n.975 del 17/1/2018**

*“[...] e dunque sulla ritenuta assenza di transitorietà del trasferimento medesimo, profilo quest’ultimo che indefettibilmente caratterizza lo schema negoziale del trust, e in ragione del quale l’atto si può considerare non immediatamente produttivo di effetti traslativi in senso proprio, **dal momento che sono tali solo quelli finali, costituenti il presupposto dell’imposta di registro, prima mancando l’elemento fondamentale dell’attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario [...]**”.*



## *Giurisprudenza di legittimità*

**Cassazione n.975 del 17/1/2018**

*“[...] Il trasferimento dei beni al trustee avviene, infatti, a titolo gratuito, non essendovi alcun corrispettivo, ed **il disponente non intende arricchire il trustee**, ma vuole che quest’ultimo li gestisca in favore dei beneficiari, segregandoli per la realizzazione dello scopo indicato nell’atto istitutivo del trust, **per cui l’ intestazione dei beni al trustee deve ritenersi, fino allo scioglimento del trust, solo momentanea**”.*



## *Giurisprudenza di legittimità*

### **Ordinanza di Cassazione n.734 del 15/1/2019**

Trust con beneficiari, istituito da una signora “individuando come beneficiari se stessa e/o parenti fino al quarto grado sulla base di una serie di eventi futuri e incerti”.

**Secondo i giudici l'atto dispositivo è stato correttamente [?] assoggettato a tassazione ai fini dell'imposta sulle donazioni dall'Agenzia delle Entrate con l'applicazione dell'imposta di donazione nella misura del 6%, alla luce del fatto che “nella specie i contraenti vollero il reale trasferimento degli immobili al trustee [?], e, quindi, il reale arricchimento di beneficiari, non prevedendo in alcun modo un eventuale rientro dei cespiti in capo al disponente”.**

## ***Giurisprudenza di legittimità***

### **Ordinanza di Cassazione n.1131/2019**

I giudici erano chiamati a pronunciarsi sul ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTR di Perugia, che aveva ritenuto non soggetta a tassazione ai fini dell'imposta di donazione la disposizione di denaro in un trust di scopo. Il trust in questione, denominato Umbria Trust 2005-2010, era stato istituito dalla Cassa di Risparmio di Perugia, dalla Regione Umbria, dal Comune di Perugia e dalla Camera di Commercio, con la finalità di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla riqualificazione e allo sviluppo dell'aeroporto di S. Egidio. La Fondazione aveva effettuato le necessarie provviste di denaro e l'atto istitutivo prevedeva che, al termine di durata del trust, l'eventuale patrimonio residuo sarebbe stato devoluto alla Regione Umbria o ad altra società pubblica o ente pubblico regionale individuato dai disponenti.

## *Giurisprudenza di legittimità*

### **Ordinanza di Cassazione n.1131/2019**

Le disposizioni in trust erano state assoggettate all'imposta sulle donazioni applicando l'aliquota dell'8%, con successiva richiesta di rimborso. A fronte del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria era stato proposto ricorso e, sia in CTP, sia in CTR, il contribuente era risultato vittorioso, applicandosi peraltro – per quanto necessario sul patrimonio residuale – l'esenzione soggettiva prevista per gli enti pubblici dal primo comma dell'articolo 3, TUS: *“Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della L. 461/1998”*.

## *Giurisprudenza di legittimità*

**Cassazione n.1131 del 17/1/2019**

“[...] in relazione **agli atti di dotazione del fondo** oggetto di causa [...], il giudice di appello ha accertato la non ricorrenza della donazione («con animus donandi e arricchimento da parte del trust»), e la decisione, non impugnata in punto di motivazione, pur facendo leva soprattutto sull'assenza dell'intento liberale del disponente, e del correlato arricchimento di un oggetto diverso da quest'ultimo, **non potendosi attribuire rilievo fiscale al mero impoverimento del disponente, ha correttamente escluso che la costituzione del vincolo di destinazione sulle somme di denaro conferite in trust avesse prodotto un effetto traslativo immediato**, solo in tal caso giustificandosi la soggezione dell'atto dotativo all'imposta sulle successioni e donazioni, in misura proporzionale, in quanto sicuro indice della capacità economica del soggetto beneficiato;”.



## *Giurisprudenza di legittimità*

**Cassazione n.22754 del 12/9/2019**

*“[...] Tornando alle imposte indirette, l’incertezza applicativa riguarda, pur nell’ambito di una figura unitaria, i differenti momenti negoziali nei quali quest’ultima normalmente si articola, **a seconda che oggetto di imposizione sia:***

- **l’atto istitutivo del trust** di natura non traslativa di beni o diritti, ma meramente preparatoria, enunciativa e programmatica;*
- **l’atto di dotazione o provvista del trust**, comportante il momentaneo trasferimento del bene o del diritto al trustee in funzione della realizzazione degli obiettivi prefissati e con i vincoli ad essa pertinenti;*
- **l’atto di trasferimento finale** del bene o del diritto al beneficiario”.*



## *Giurisprudenza di legittimità*

**Cassazione n.22754 del 12/9/2019**

“[...] Com'è noto, *l'interpretazione di legittimità in materia si è evoluta* - *attraverso il graduale recepimento*, favorito anche dall'apporto della dottrina e della giurisprudenza di merito, *di soluzioni intermedie e più sfumate* - *attraverso due posizioni concettualmente molto distanti tra loro*. La posizione di partenza (Cass. nn. 3735, 3737, 3886, 5322 del 201515) è fissata dalla seguente massima (nello specifico Cass. n.3735 del 2015 cit.): [...]”.

## *Giurisprudenza di legittimità*

**Cassazione n.22754 del 12/9/2019**

*“[...] «L'atto con il quale il disponente vincoli propri beni al perseguimento della finalità di rafforzare una generica garanzia patrimoniale già prestata, nella qualità di fideiussore, in favore di alcuni istituti bancari, pur non determinando il trasferimento di beni ad un beneficiario e l'arricchimento di quest'ultimo, **nondimeno è fonte di costituzione di un vincolo di destinazione, sicché resta assoggettato all'imposta** prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 23 novembre 2006, n. 286, la quale - accomunata per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali - a differenza delle imposte di successione e donazione, che gravano sui trasferimenti di beni e diritti "a causa" della costituzione dei vincoli di destinazione, è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione del vincolo» [...]*”.

## *Giurisprudenza di legittimità*

**Cassazione n.22754 del 12/9/2019**

“[...] ***La posizione che possiamo definire di arrivo*** (Cass. n. 1131 del 2019) ***afferma invece che: - «non si può trarre dallo scarno disposto del D.L. n. 262 de 2006, art. 2, comma 47, il fondamento normativo di un'autonoma imposta, intesa a colpire ex se la costituzione dei vincoli di destinazione, indipendentemente da qualsivoglia evento traslativo, in senso proprio, di beni e diritti, pena il già segnalato deficit di costituzionalità della novella così letta»;*** [...]”.

## *Giurisprudenza di legittimità*

**Cassazione n.22754 del 12/9/2019**

“[...] *«in relazione agli atti di dotazione del fondo* oggetto di causa (...), il giudice di appello (...) *ha correttamente escluso che la costituzione del vincolo di destinazione sulle somme di denaro conferite in trust avesse prodotto un effetto traslativo immediato*, solo in tal caso giustificandosi la soggezione dell’atto dotativo all’imposta sulle successioni e donazioni, in misura proporzionale, in quanto sicuro indice della capacità economica del soggetto beneficiato». *Si ritiene che quest’ultima sia la posizione più persuasiva*, così da dover essere qui recepita a composizione di un contrasto che può sul punto dirsi, anche in ragione delle altre decisioni di cui si darà conto, ormai soltanto diacronico [...]”.



## *Giurisprudenza di legittimità*

**Cassazione n.22754 del 12/9/2019**

*“[...] Si riconosce che nel genere degli atti di «costituzione di vincoli di destinazione» di cui all’art. 2, comma, 47 cit. rientri anche la specie del trust; [...]. **Tale inclusione, tuttavia, non è ritenuta bastevole a giustificare l'imposizione del trust in quanto tale, ostandovi principalmente considerazioni di natura costituzionale.** Ciò perché la tesi della «nuova imposta» gravante sul vincolo di destinazione, assunto quale autonomo e sufficiente presupposto, non dà adeguatamente conto del fatto che **la sola apposizione del vincolo non comporta, di per sé, incremento patrimoniale significativo di un reale trasferimento di ricchezza [...]**”.*



## *Giurisprudenza di legittimità*

**Cassazione n.22754 del 12/9/2019**

*“[...] ; con quanto ne consegue, appunto nell’ottica di un’interpretazione costituzionalmente orientata, in ordine alla non ravvisabilità in esso di forza economica e capacità contributiva ex art.53 Cost. Ferma restando l’indubbia discrezionalità del legislatore nell’individuare i presupposti impositivi, quest’ultima deve pur sempre muoversi in un ambito di ragionevolezza e di non arbitrio (Corte Cost. n. 4 del 1954 e n. 83 del 2015), **posto che la capacità contributiva in ragione della quale il contribuente è chiamato a concorrere alle pubbliche spese "esige l’oggettivo e ragionevole collegamento del tributo ad un effettivo indice di ricchezza" (C.Cost.ord.394 del 2008). In materia tale indice non prende consistenza prima che il trust abbia attuato la propria funzione [...]**”.*

## *Giurisprudenza di legittimità*

**Cassazione n.22754 del 12/9/2019**

*“[...] ; Prima di questo momento, **l'utilità**, insita nell'apposizione del vincolo, **si risolve**, infatti, dal lato del conferente, **in una autorestrizione del potere di disposizione mediante segregazione** e, dal lato del trustee, **in un'attribuzione patrimoniale meramente formale, transitoria, vincolata e strumentale** (secondo appunto quanto stabilito dai su riportati artt. 2 e 11 della Convenzione) [dell'Aja N.d.r.] [...]”.*

## *Giurisprudenza di legittimità*

**Cassazione n.22754 del 12/9/2019**

*“[...] Quanto osservato in ordine alla non individuabilità, nella costituzione del vincolo, di un autonomo presupposto di imposta vale anche ad escludere che l’atto istitutivo del trust e quelli di dotazione/provvista del medesimo siano alternativamente assoggettabili all’imposta sulle donazioni. Di questa **mancono, infatti, gli elementi costitutivi rappresentati, sia dalla liberalità, sia dal concreto arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti**, secondo quanto evincibile dall’art.1 TU n. 346 del 1990 cit..[...]”.*

## *Giurisprudenza di legittimità*

Cassazione n.22754 del 12/9/2019

“[...] In ogni tipologia di trust, dunque, l'imposta proporzionale non andrà anticipata né all'atto istitutivo, né a quello di dotazione, bensì riferita a quello di sua attuazione e compimento mediante trasferimento finale del bene al beneficiario. Si tratta di conclusione che può ricondurre ad unità anche quegli indirizzi che, pur condivisibilmente discostandosi dall'originaria posizione interpretativa di cui in Cass. nn. 3735, 3737, 3886, 5322 del 2015 cit., hanno tuttavia ritenuto di dover mantenere dei distinguo in relazione a fattispecie di trust reputate peculiari ed in qualche modo divergenti dal paradigma convenzionale [...]”.



## *Giurisprudenza di legittimità*

**Cassazione n.22754 del 12/9/2019**

*“[...] non è inutile osservare come, qualora sia davvero individuabile un effetto traslativo immediato propriamente detto, perché realizzato in via diretta e senza alcuna volontà di segregazione/destinazione, **sembri addirittura dubitabile la stessa ravvisabilità in concreto della causa negoziale di trust**. Nel qual caso non è più un problema di fiscalità del trust quanto, se mai, di attribuzione all’atto della sua più appropriata qualificazione secondo intrinseca natura ed effetti giuridici; [...]”.*



## *Giurisprudenza di legittimità*

**Cassazione n.22754 del 12/9/2019**

*“[...] ciò perché non è in discussione che, come i «creditori comuni» possono allontanare da sé gli effetti di un trust solo apparente e rispondente a finalità deviate (proponendo azione di simulazione o revocatoria), così il «creditore fisco» è ammesso a far prevalere la «sostanza sulla forma» mediante disconoscimento degli effetti dell’atto previa sua riqualificazione ex art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 o, al limite, contestazione di abuso/elusione ex art. 10 bis I. n. 212 del 2000 [...]”.*

## *Giurisprudenza di legittimità*

In tal senso, tra le altre, anche:

- Cassazione n. 19187 del 17/7/2019 (trust cd. «solutorio»)
- Cassazione nn. da 16699 a 16705 del 21/6/2019
- Cassazione n. 15453, 15455 e 15456 del 7/6/2019

# Atto di risoluzione di un *trust*

## *Atto di risoluzione di un trust*

### **Risposta all'istanza di interpello n.355 del 30/8/2019**

Con l'istanza di interpello il *Trustee* di un *Trust*, chiede all'Agenzia delle Entrate di fornire il proprio parere in merito alla **tassazione dello scioglimento consensuale del suddetto *Trust***. In merito, è stato ritenuto che *“in virtù della configurazione dell'atto istitutivo di un trust quale atto unilaterale, [...] non sia applicabile l'articolo 1372 del codice civile, che regola la diversa ipotesi di scioglimento del contratto per mutuo consenso. [...]”*.

## *Atto di risoluzione di un trust*

### **Risposta all'istanza di interpello n.355 del 30/8/2019**

*“[...] Analogamente, l'atto di dotazione attraverso cui il settlor conferisce i beni nel trust è anch'esso atto unilaterale formato esclusivamente dal disponente, che si spoglia del potere di disporre del bene conferito a favore del trustee cui compete la titolarità esclusiva dello stesso. Per completezza, va altresì rilevato che:*

*- le parti che dovranno partecipare all'atto di “risoluzione consensuale” del suddetto Trust [...] **sono diverse rispetto al disponente che ha istituito il Trust**; [...].”*



## *Atto di risoluzione di un trust*

Risposta all'istanza di interpello n.355 del 30/8/2019

*“- l’oggetto dei due atti in esame è diverso. In effetti, nel Trust è stato conferito denaro da parte del disponente mentre con l’atto in questione il disponente riceverà quote societarie, dunque, la mancata coincidenza sia dei soggetti che dell’oggetto dei due atti conferma ulteriormente la tesi della scrivente secondo cui l’istituto della risoluzione consensuale del contratto non può trovare applicazione alla fattispecie in esame [...]”.*

## *Atto di risoluzione di un trust*

**Risposta all'istanza di interpello n.355 del 30/8/2019**

*“[...] **Nella fattispecie in esame si realizza, dunque, un trasferimento a titolo gratuito delle quote societarie a favore del disponente da parte del trustee** (con il consenso del guardiano e dei beneficiari). Ne consegue, che, **da un punto di vista fiscale troverà applicazione l'ordinaria disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni** contenuta nel D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito TUS) e, per quanto concerne le imposte ipotecaria e catastale, la disciplina del D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 [...]”.*